PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0122(COD)

22.10.2008

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
(COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ona Juknevičienė

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
(COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0380),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0248/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È in primo luogo indispensabile strutturare meglio il funzionamento della rete negli Stati membri intorno a un punto di contatto ***nazionale***, e quindi rafforzare il ruolo ***di quest'ultimo*** sia in seno alla rete che rispetto ai giudici***, agli operatori del diritto e alla società civile***.	(5) È in primo luogo indispensabile strutturare meglio il funzionamento della rete negli Stati membri intorno a un punto ***o a punti*** di contatto ***nazionali***, e quindi rafforzare il ruolo ***dei punti di contatto*** sia in seno alla rete che rispetto ai giudici ***e a determinati ordini professionali forensi***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per realizzare gli obiettivi della decisione 2001/470/CE in materia di miglioramento della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di accesso dei cittadini alla giustizia, occorre che ***le professioni*** forensi che concorrono direttamente all'applicazione degli strumenti comunitari e internazionali nel campo della giustizia civile ***diventino*** membri di diritto della rete ***attraverso le loro associazioni nazionali***.	(9) Per realizzare gli obiettivi della decisione 2001/470/CE in materia di miglioramento della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di accesso dei cittadini alla giustizia, occorre che ***gli ordini professionali*** forensi ***che sono designati dagli Stati membri e*** che concorrono direttamente all'applicazione degli strumenti comunitari e internazionali nel campo della giustizia civile ***possano diventare*** membri di diritto della rete.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Per potenziare*** maggiormente ***i compiti della rete in materia di*** accesso alla giustizia, occorre ***inoltre*** che i punti di contatto negli Stati membri ***diventino progressivamente accessibili*** ai cittadini ***attraverso i moderni mezzi di comunicazione***.	(10) ***Al fine di facilitare*** maggiormente ***l'***accesso alla giustizia, occorre che i punti di contatto negli Stati membri ***siano incoraggiati a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo della giustizia elettronica europea, contribuendo all'ideazione e alla messa a punto dei futuri portali, incluso il portale di giustizia elettronica per i cittadini, quale parte della politica comunitaria in materia di giustizia elettronica, intesa in particolare a consentire*** ai cittadini ***un accesso diretto alla giustizia***. ***Come primo passo, i siti Internet dei ministeri della Giustizia nazionali dovrebbero includere un link al sito della rete giudiziaria europea.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, ***gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari e*** gli ***altri*** operatori del diritto che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.	(e) ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli operatori del diritto che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto***, nomina fra di essi un punto di contatto principale e fa in modo*** che tra ***essi*** funzionino meccanismi di coordinamento adeguati. ***La persona designata come punto di contatto unico o come punto di contatto principale di uno Stato membro esercita esclusivamente le funzioni di punto di contatto previste dalla presente decisione, ad esclusione di qualsiasi altra funzione, in particolare quelle menzionate dalla decisione al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).***	Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, ***provvede affinché la nomina e le responsabilità specifiche di ogni punto di contatto siano notificate alla Commissione e*** che tra ***i punti di contatto*** funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il punto di contatto designato in virtù del paragrafo 2 non è un giudice, lo Stato membro interessato ***designa un giudice che lo assista nei suoi compiti di*** collegamento con le autorità giudiziarie ***locali***. Tale giudice è membro a pieno titolo della rete.	Se il punto di contatto designato in virtù del paragrafo 2 non è un giudice, lo Stato membro interessato ***assicura un efficace*** collegamento con le autorità giudiziarie ***nazionali e può designare un giudice per sostenere tale funzione***. Tale giudice è membro a pieno titolo della rete.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto dispongano di sufficienti e adeguate strutture in termini di personale, risorse e moderni mezzi di comunicazione, al fine di garantire che essi possano lavorare in modo efficiente, in linea con gli obiettivi e i compiti della presente decisione."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui al paragrafo 1, l***ettere b), c) ed e)***. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione forense, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete.	3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui al paragrafo 1, ***lettere b) e c)***. ***Gli Stati membri stabiliscono le professioni forensi più adatte*** ai fini del paragrafo 1, lettera e) ***e***, qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione forense, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete.

Or. en

Motivazione

In linea con l'aggiunta al paragrafo 4.

Emendamento 9

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) È inserito il seguente paragrafo 4 bis:
	"4 bis. Gli Stati membri definiscono gli ordini professionali di cui al paragrafo 1, lettera e). A tal fine, essi devono ottenere il consenso degli ordini professionali interessati."

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) Al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
	***"*c) ove opportuno, delle relative funzioni specifiche all'interno della rete, *comprese le loro specifiche responsabilità qualora vi sia più di un punto di contatto.*"**

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) Al paragrafo 2, lettera c), è aggiunto il testo seguente:
	"La principale fonte di informazione è il sito internet della rete che contiene informazioni aggiornate in tutte le lingue ufficiali UE. I ministeri della giustizia nazionali devono approntare sui loro siti internet un link al sito della rete giudiziaria europea."

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri ***e delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e),*** con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.	I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Solo le autorità giudiziarie avranno la facoltà di avanzare richieste di informazione su casi specifici. Altre autorità saranno autorizzate a richiedere solo informazioni di carattere generale, altrimenti si rischia di sovraccaricare i punti di contatto e di sovvenzionare gli operatori del diritto.

Emendamento 13

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Al paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:
	"I punti di contatto sono a disposizione degli ordini professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo modalità decise da ciascuno Stato membro, al fine di fornire loro tutte le informazioni di carattere generale riguardanti gli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, ad esclusione di qualsiasi

richiesta di informazioni su singoli casi."

Or. en

Motivazione

Solo le autorità giudiziarie avranno la facoltà di avanzare richieste di informazione su casi specifici. Altre autorità saranno autorizzate a richiedere solo informazioni di carattere generale, altrimenti si rischia di sovraccaricare i punti di contatto e di sovvenzionare gli operatori del diritto.

Emendamento 14

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto -i (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-i) è aggiunta la lettera -a) seguente:
	"-a) garantire che le autorità giudiziarie locali ricevano sufficienti e periodiche informazioni di carattere generale riguardanti gli strumenti comunitari e internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;"

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di	a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di

cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) ***ed e),*** e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, fornire in particolare qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del diritto di un altro Stato membro applicabile alla controversia o alla situazione in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una domanda di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità del suo Stato membro di cui all'articolo 2 per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non vincolano né i punti di contatto, né queste autorità, né l'autorità che ha inviato la domanda;	cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) ***e*** d) e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, fornire in particolare qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del diritto di un altro Stato membro applicabile alla controversia o alla situazione in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una domanda di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità del suo Stato membro di cui all'articolo 2 per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non vincolano né i punti di contatto, né queste autorità, né l'autorità che ha inviato la domanda;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
c bis) informare i cittadini sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia;	c bis) informare i cittadini***, attraverso il sito internet della rete e incrementare la sensibilizzazione pubblica*** sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia, ***in particolare mediante la creazione, nei siti Internet dei ministeri della giustizia nazionali, di un link al sito della rete giudiziaria europea***;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2001/470/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro ***dieci giorni*** dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro ***dieci giorni*** dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta.	1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro ***quindici giorni*** dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro ***quindici giorni*** dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta***, senza però superare i trenta giorni***.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2001/470/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ***lettere a), b), c) e c) bis, e all'articolo 13 bis***. I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo sistema siano fornite regolarmente alla Commissione.	3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ***lettere a), b) e c)***. I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo sistema siano fornite regolarmente alla Commissione.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Decisione 2001/470/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d'osservatori. Possono altresì assistere come osservatori a certe riunioni della rete gli Stati terzi parti ***della Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007***.	2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d'osservatori. Possono altresì assistere come osservatori a certe riunioni della rete gli Stati terzi parti ***degli strumenti internazionali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale conclusi dalla Comunità europea***.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2001/470/CE
Articolo 12 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La rete intrattiene relazioni con le altre reti europee ***aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con*** la rete giudiziaria europea in materia penale ***e con*** la rete europea di formazione giudiziaria.	1. La rete intrattiene relazioni con le altre reti ***e istituzioni*** europee ***come*** la ***Corte di giustizia europea, la*** rete giudiziaria europea in materia penale***,*** la rete europea di formazione giudiziaria ***e altre reti aventi i suoi stessi obiettivi***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2001/470/CE
Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net). In particolare, per fornire ogni informazione ***necessaria a*** facilitare l'accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale sono a disposizione dei ***punti di contatto*** della rete ECC-Net.	2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net). In particolare, per fornire ogni informazione ***generale relativa all'attuazione di strumenti comunitari e internazionali per*** facilitare l'accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale sono a disposizione dei ***membri*** della rete ECC-Net.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Decisione 2001/470/CE
Articolo 13 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni fornite al pubblico attraverso i punti di contatto	Informazioni ***generali*** fornite al pubblico attraverso i punti di contatto

Or. en

Emendamento 23

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Decisione 2001/470/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto della rete ***sono progressivamente resi*** accessibili al pubblico ***attraverso i mezzi tecnologici più idonei,*** per informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale ***e, se necessario, per indirizzarli alle*** autorità responsabili della ***loro*** applicazione concreta, in particolare quelle di cui all'articolo 6.	***Le informazioni disponibili nel sito Internet*** della rete ***giudiziaria europea saranno facilmente*** accessibili al pubblico ***in particolare mediante la creazione di un link sui siti Internet dei ministeri della giustizia nazionali. Le informazioni sul sito internet devono essere periodicamente aggiornate e devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE*** per informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale***. Il sito internet deve inoltre prevedere link internet verso le*** autorità responsabili della applicazione concreta ***degli strumenti***, in particolare quelle di cui all'articolo 6.

Or. en